

**PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TIPO NON COMPETITIVO PER
L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-
PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DEL PIANO DI INSERIMENTO
ACCOGLIENTE DELL'AREA INTERNA MADONIE.**

- SCHEMA DI CONVENZIONE -

TRA

_____, _____, nato a _____, il _____, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in nome e per conto dell'Unione dei Comuni Madonie, in quanto Amministrazione procedente e soggetto responsabile del PIA, con sede legale in via, partita IVA _____, di seguito indicata con l'espressione "AP"

E

_____, _____, nato a _____, il _____, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in nome e per conto dell'Ente del tezo settore (ETS), con sede legale in via _____, _____, partita IVA _____,

quando insieme denominate "Le parti".

PREMESSO CHE l'Amministrazione procedente (AP) con Deliberazione della Giunta n. 103 del 15.12.2025, ha avviato una procedura ad evidenza pubblica di tipo non competitivo per l'individuazione di ETS disponibili alla cop-progettazione e gestione in partnership del PIA dell'Area Interna Madonie;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 255 del 4 settembre 2025 con la quale è stato apprezzato il documento «Piano di azione per l'attuazione della Priorità 5 del PR FSE+Sicilia 2021-2027»;

Visto l'Art. I della "Manifestazione di interesse per la selezione delle aree interne" che individua le stesse quali soggetti attuatori per il raggiungimento degli obiettivi della Priorità 5 del PR FSE+ Sicilia 2021-2027 "Azioni Sociali Innovative", che si concentra sullo sviluppo dei piccoli borghi delle Aree Interne, sulle aree a rischio di spopolamento e sul recupero di casolari e terre abbandonate, proponendosi di favorirne il ripopolamento;

Considerato che la finalità generale è favorire la rinascita demografica dei Borghi rurali e susseguente dinamica di sviluppo socio-economico con l'insediamento stabile nei territori dei comuni AI di nuclei familiari con soggetti svantaggiati, quali giovani, migranti con regolare permesso di soggiorno, rifugiati e profughi;

Atteso che risulta quindi strategica la promozione di pratiche innovative condivise di coprogettazione partecipata con ETS, aventi radicamento territoriale su base regionale e locale comprovato; ciò al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati con misure di formazione, di lavoro e di accompagnamento per lo sviluppo di servizi socio-sanitari nei borghi anche attraverso forme cooperative in ambito sociale (assistenza agli anziani, asili nido, ecc) e modelli di sviluppo locale sostenibile da replicare su scala più ampia dopo averne testato l'efficacia;

Ritenuto essenziale che nelle co-progettazioni ci si avvalga anche delle esperienze compiute con il Programma COMIN 4.0 finanziato dal FAMI 2014-2020 che già è intervenuto sul territorio delle Madonie, svolgendo le prime fasi della pianificazione locale.

– vista l'indicazione espressa dalla Corte Costituzionale secondo cui "tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, è possibile attivare un canale di amministrazione condivisa,

alternativo a quello del profitto e del mercato”¹;

- viste le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”), convertito dalla Legge n.120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull’art. 55 del D.lgs. 117/2017;*
- visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n.72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l’implementazione dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell’ambito di un procedimento di coprogettazione;*
- viste le linee guida ANAC in consultazione dal 1° ottobre 2021 al 15 novembre 2021 recanti: “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, e nello specifico il punto 23 (“La coprogettazione”), che si intende qui integralmente richiamato;*
- vista la deliberazione delle linee guida ANAC n. 17 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 382 del 27 luglio 2022 che innova le disposizioni del codice dei contratti pubblici sugli affidamenti di servizi sociali realizzando il coordinamento tra i due sistemi normativi (Codice del Terzo Settore e codice dei contratti pubblici);*
- indice una procedura ad evidenza pubblica di tipo non competitivo per l’individuazione di ETS interessati ad avviare una co-progettazione ai sensi dell’art. 55 del CTS per la realizzazione degli interventi connessi alla realizzazione di un Piano d’Inserimento Accogliente del territorio dell’Area Interna Madonie;*
- stabilisce che gli ETS possono partecipare alla procedura sia in forma singola che in composizione plurisoggettiva (RTI, ATS, consorzio...) e, il tal caso, l’ente Capogruppo/Mandatario dell’aggregazione deve essere necessariamente un ETS, mentre i mandanti possono essere anche enti religiosi civilmente riconosciuti o comunque enti diversi dagli ETS, incaricati dello svolgimento di attività secondarie e comunque funzionali a quelle messe in atto dall’ETS capofila;*
- dichiara che gli atti della presente procedura sono stati elaborati nel rispetto dei seguenti principi:*
 - a) predeterminazione dell’oggetto, delle finalità e dei requisiti di partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica;*
 - b) permanenza in capo all’Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;*
 - c) rispettodegliobblighidileggeinmateriaditrasparenzaedipubblicità;*
 - d) rispetto dei principi del procedimento amministrativo e in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento;*
- non è vincolata in alcun modo dalla presente procedura e la stessa si riserva di valutare in qualsiasi momento le modalità da utilizzare per l’affidamento delle progettualità future che saranno finanziate;*

TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Premessa e allegati

Le premesse e gli allegati della procedura di selezione costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

¹ Sentenza n. 131, pubblicata in data 1° luglio 2020; nella medesima ottica si è espressa la giurisprudenza amministrativa successiva, ex plurimis TAR Lombardia, sent. 1 ottobre 2024, n. 2533: “nel caso di utilizzo del modello previsto dal CTS, le norme sulla contrattualistica pubblica di cui al Codice dei contratti non possono estendersi alla procedura di co-programmazione e co-progettazione di cui al medesimo CTS”

Art. 2.

Oggetto del partenariato. Documenti contrattuali intesi come integralmente riportati e trascritti

La AP, con le norme e alle condizioni appresso riportate, affida all'ETS, che accetta, la co-progettazione e la co-gestione del PIA.

L'ETS si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione secondo le modalità che verranno previste nei relativi decreti di finanziamento che verranno emanati da parte del Dipartimento regionale della famiglia.

Il partenariato sarà eseguito nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti in materia nonché nella piena osservanza di quanto stabilito dalla presente convenzione.

Nel caso in cui l'ETS riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti del partenariato e contrattuali, lo stesso deve informare immediatamente la AP perché si pronunci sull'esatta interpretazione. L'interpretazione della AP ha valore definitivo.

Art. 3.

Tempi e termini di esecuzione del servizio. Sospensioni e ritardo nell'esecuzione

In relazione alla realizzazione delle complesse attività di co-programmazione, co-progettazione e co-gestione del PIA, il presente contratto ha una durata pari alla durata del PIA stesso. L'ETS non può sospendere l'esecuzione del partenariato in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la AP. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'ETS costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dall'eventuale rinnovo della procedura di partenariato di cui si tratta.

Art. 4.

Cofinanziamento a carico dell'ETS

L'ETS si impegna ad assicurare la quota di cofinanziamento anche in kind, così come contenuta nell'istanza di partecipazione. Le modalità ed i tempi di erogazione del predetto cofinanziamento dovranno essere compatibili con i tempi di erogazione delle attività previsti dal PIA e comunque dovranno avvenire prima dell'ultimazione delle predette attività.

Art. 5.

Tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai fini del pagamento del servizio in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell'ETS dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta della SA, a seguito di aggiudicazione definitiva:

- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.

L'ETS si impegna a comunicare alla AP ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'ETS, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge con esplicita indicazione del CUP e del CIG.

L'ETS si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.

L'ETS accetta che l'Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in

questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

L'ETS, con la sola partecipazione al partenariato in oggetto, riconosce automaticamente all'Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 6.

Verifiche e collaudi

Il controllo sulla regolare esecuzione della presente Convenzione sarà effettuato sistematicamente dal **RUP**, che potrà essere affiancato a tal fine da ulteriore personale, interno e/o esterno, indicato dalla AP. In particolare la AP potrà avvalersi di esperti esterni per la valutazione tecnico-scientifica dei risultati delle diverse fasi progettuali.

La AP procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità per certificare che l'oggetto della Convenzione in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle presenti pattuizioni e di quelle desumibili dalla documentazione della procedura di selezione, nonché da quanto stabilito nel relativo decreto di finanziamento emanato dal Dipartimento regionale della famiglia.

Durante il corso dell'esecuzione delle attività co-progettate, la AP si riserva di effettuare controlli e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'ETS in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni stabilite.

Art. 7.

Spese. Oneri e obblighi dell'Operatore economico

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico esclusivo dell'ETS.

Sono altresì a totale carico dell'ETS, senza dar luogo ad alcun contributo aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri:

- tutte le spese sostenute per l'attuazione del PIA eccedenti il contributo erogato dal Dipartimento regionale della famiglia;
- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'attuazione del PIA.

Sono altresì a totale carico dell'ETS i seguenti obblighi:

- l'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento delle attività di coinvolgimento del partenariato per l'avvio delle fasi di co-programmazione e co-progettazione;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla AP ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- tenere indenne la AP da pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla presente convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla AP di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dalla presente convenzione e da tutti i documenti di gara;
- non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque sulla base di una preventiva autorizzazione della AP.

Art. 8.

Responsabilità dell'ETS

L'ETS è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione delle attività di co-programmazione e co-gestione del PIA. Esso è obbligato ad osservare le vigenti

disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle attività.

L'ETS ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno del PIA, manlevando la AP da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'ETS ha l'obbligo di osservare, oltre che la presente convenzione, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la AP da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'ETS solleva la AP da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere ai suoi dipendenti o collaboratori, rispetto ai quali la AP viene dichiarata completamente estranea.

Art. 9. Cessione

È fatto espresso divieto di cessione a terzi della presente convenzione e dei relativi benefici economici.

Art. 10.

Diritti di proprietà intellettuale brevetti, diritti d'autore, proprietà prodotti materiali ed immateriali

La AP non assume alcuna responsabilità nel caso che l'ETS abbia usato, nell'esecuzione delle attività, prodotti o soluzioni tecnologiche o di qualsiasi altra natura anche intellettuale o di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'ETS, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti da ogni attività oggetto della convenzione che violi brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la AP.

Tutti i prodotti realizzati nel corso della presente convenzione rimangono di esclusiva proprietà della AP che potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo. L'ETS è tenuto a sollevare la AP da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dei medesimi elaborati.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'appaltatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle attività discendenti dalla presente convenzione rimarranno di titolarità esclusiva della AP che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale.

Detti diritti, ai sensi della L. 633/41 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio" così come modificata ed integrata dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile da parte della AP.

Art. 11. Penali

Ogni qualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'attuazione della convenzione o nell'adempimento degli oneri posti a carico dell'ETS, che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'AP invierà all'ETS formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a

seguito di formali prescrizioni trasmesse all'ETS alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, l'AP procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata.

L'importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare del contributo annuo erogato all'ETS da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono superare il 10% dell'ammontare netto del contributo annuo. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione della presente convenzione per grave inadempimento nell'attuazione della co-programmazione e co-gestione.

Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento.

Art. 12. Garanzia definitiva

L'esecutività delle attività del PIA è vincolato alla presentazione di una cauzione avente titolo definitivo e di importo pari al totale del contributo che sarà erogato all'ETS.

La AP accetta quale cauzione definitiva la polizza assicurativa/fideiussione bancaria rilasciata dalla _____, per l'importo pari al contributo erogato.

Art. 13. Recesso della amministrazione precedente

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la AP ha il diritto di recedere unilateralmente dal vincolo sancito dalla presente convenzione in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.

La AP ha diritto di recesso, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

Art. 14. Recesso anticipato da parte dell'ETS

In caso di recesso da parte dell'ETS, non giustificato da cause di forza maggiore, la AP quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere.

In ogni caso, resta salva la facoltà dell'Ente di esperire tutte le azioni a tutela dei propri interessi.

Art. 15. Normativa antimafia: condizione risolutiva e recesso

Le parti convengono, pertanto, che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in relazione al ricevimento da parte della Prefettura delle informazioni da cui risultino cause ostative alla stipula del presente atto relativamente all'ETS.

Qualora sia accertata a carico dell'ETS la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91 comma 7 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AP potrà recedere dal contratto secondo quanto stabilito dall'art. 92 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16. Risoluzione della convenzione

L'inadempimento da parte dell'ETS degli obblighi posti a suo carico comporterà la risoluzione della presente convenzione al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

1. perdita dei requisiti morali come disciplinati dalla normativa vigente;
2. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'ETS nel corso della procedura di selezione;

3. qualora, anche successivamente alla stipula della convenzione venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione;
4. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni;
5. gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
6. per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla procedura di selezione;
7. per estinzione dell'ETS;
8. per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione dell'attività.

La dichiarazione di risoluzione della convenzione viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

È salva la facoltà della AP di affidare la continuazione delle attività ad altri o provvedervi direttamente.

Art. 17.

Dovere di riservatezza

Tutti i documenti, le informazioni, i procedimenti, i dati, inclusi quelli tecnici, nonché i concetti, le idee, relativi all'esecuzione delle attività del PIA si intendono riservati e coperti da segreto. L'ETS ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso concernenti il partenariato e i soggetti e attività ad esso connessi, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, e di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del partenariato in questione. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto per l'esecuzione delle attività del MaLL.

Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l'ETS sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che lo stesso operatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori. Tale obbligo non sussiste altresì nel caso in cui la AP abbia espressamente autorizzato l'ETSA divulgare i dati a specifici soggetti.

L'ETS è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'ETS si impegna inoltre ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che per ragioni del loro ufficio vengano a conoscenza dei dati e delle informazioni riservati. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza delle obbligazioni connessi alla presente convenzione. Pertanto l'obbligo di riservatezza sarà considerato pienamente valido ed efficace anche successivamente alla sopraggiunta scadenza della presente convenzione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la AP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, ai sensi del precedente art. 14.

L'ETS si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) in materia di riservatezza 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR).

Art. 18.

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Termini Imerese.

Art. 19.
Elezioni di domicilio

Per quanto concerne l'appalto oggetto del presente contratto, la AP elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Unione sita in Piazza del Popolo s.n. di Petralia Soprana (Palermo).

L'ETS dichiara di eleggere il domicilio presso ... _____ in Via _____ n. ___,
_____.